

CAMERA DEI DEPUTATI N. 33

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BONFANTINI e TAMBRONI ARMAROLI

Annunziata il 25 giugno 1948

Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un grave e singolare problema si è imposto da tempo alla attenzione degli organi centrali e periferici dello Stato, costituito dall'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria da parte di elementi non legalmente abilitati e noti sotto la generica denominazione di dentisti pratici; problema che è apparso in tutta la sua sconcertante entità al momento della liberazione.

Man mano che le varie provincie passavano sotto il controllo del Governo legittimo gli interessati, raggruppati in associazioni ed enti improvvisati, postulavano singolarmente e collettivamente la concessione dell'abilitazione giuridica e le loro richieste divennero via via sempre più numerose e pressanti fino ad indurre il Ministro dell'interno, ancora prima che terminassero le ostilità, ad inviare a tutti i prefetti la circolare n. 26 diretta a raccogliere i dati necessari allo studio del problema.

Avvenuta la liberazione di tutto il territorio gli odontotecnici, dalla cui categoria proviene la massa dei dentisti pratici, costituitisi in Sindacato nazionale, aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro, presentavano nel febbraio 1946 un elaborato memoriale, in cui venivano dettagliatamente esposte le aspirazioni della categoria, e ad esso hanno fatto seguito altri due memoriali con cui i problemi sollevati dal primo vengono trattati sotto il profilo giuridico e sotto

l'aspetto sociale. Successivamente il Sindacato suddetto presentava, su richiesta dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità, un *Elenco dei dentisti pratici italiani* contenente circa 2000 nominativi suscettibili di accrescimento. Nello stesso periodo di tempo e cioè dal febbraio 1946, l'Associazione dei medici dentisti italiani presentava numerosi memoriali diretti a contrastare le richieste degli odontotecnici.

Si è venuti così in possesso di una notevole scorta di elementi di giudizio capaci di fare luce su tutta una situazione la cui singolarità e la cui gravità non possono non imporsi all'attenzione del Parlamento. Trascuando di prendere in esame elementi e dati che nella ridda delle opposte tesi potrebbero portare nella serena ed obbiettiva disamina della situazione l'eco delle polemiche e tralasciando dal seguire le due categorie antagoniste nelle loro dispute, sta di fatto che, per ammissione concorde degli uni e degli altri, una massa enorme di dentisti pratici, assolutamente priva del titolo giuridico valido (laurea in medicina) esercita come professione stabile e permanente in via abusiva ed illegale l'odontoiatria e la protesi dentaria. Si afferma che i due terzi dell'assistenza odontoiatrica alla popolazione vengono prestati dai dentisti pratici illegali.

La pubblica amministrazione si trova di fronte ad una situazione che non si esita a qualificare paradossale e che non può più

essere ulteriormente tollerata senza gravissimo danno per la collettività e senza serio pregiudizio per l'autorità dello Stato e per il prestigio accademico.

Ora la scelta dei mezzi per raggiungere lo scopo è condizionata allo studio del fenomeno nella sua entità, nelle sue origini, e in tutti i suoi riflessi nella vita nazionale e a tal fine appare necessario uno sguardo alla legislazione che negli ultimi cinquanta anni ha regolato la materia. L'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria venne introdotto nel nostro ordinamento con il regio decreto 24 aprile 1890, n. 6850, il quale nello stesso tempo accordava in via transitoria la abilitazione giuridica a coloro che di fatto esercitavano la professione nonché a coloro che avevano intrapreso i corsi professionali vigenti a quell'epoca. Ma la norma di legge rimase per lungo tempo inoperante poiché con legge 31 marzo 1912, n. 298, dopo ventidue anni, mentre veniva ribadito l'obbligo della laurea, veniva accordata una nuova sanatoria ai dentisti pratici illegali. Successivamente il 20 dicembre 1921 veniva presentato alla Camera dei Deputati a cura del Ministro della pubblica istruzione un disegno di legge con cui si proponeva l'istituzione della Facoltà di odontoiatria, chiamata a conferire il titolo giuridico di dottore in odontoiatria, titolo che veniva reso obbligatorio per l'esercizio della professione, ma il disegno di legge pur dando luogo a dotte dissertazioni non venne trasformato in legge e l'obbligo della laurea in medicina rimase. Pochi anni dopo, in occasione della riforma scolastica Gentile il progetto veniva inserito in essa ed il Governo in virtù dei pieni poteri conferitigli dal Parlamento promulgava il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2910, con il quale veniva introdotto il dottorato in odontoiatria, ma successivamente con decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, il provvedimento legislativo veniva revocato e veniva ribadito ancora una volta l'obbligo della laurea in medicina. L'unica innovazione contenuta nel suddetto decreto è costituita dalla introduzione della odontoiatria e protesi dentaria come materia di esame obbligatorio per il conseguimento della laurea.

In conclusione l'ordinamento vigente, ad eccezione della innovazione priva di rilevanza introdotta con il decreto del 1924 testé citato, risale al 1890. Da quella data sono trascorsi quasi sessanta anni ed è noto a tutti che in questo periodo la diffusione delle cure e dell'assistenza odontoiatrica e soprattutto

odontoprotesica ha ricevuto una spinta tale che non trova riscontro in nessuno degli altri settori dell'assistenza sanitaria. Esigenze estetiche in rapporto ad una maggior cura per il decoro della persona; l'affermarsi nella coscienza delle masse del concetto che la salute fisica è condizionata alla perfetta integrità degli organi della masticazione, il cui funzionamento favorisce la digeribilità dei cibi e ne garantisce l'assimilazione; il progresso veramente pauroso fatto dalla carie dentaria e dalla piorrea alveolare, che per la loro estensione rappresentano due piaghe sociali, mentre, contro le devastazioni che esse compiono sugli organi della masticazione, per la ancora oscura ed incerta etiologia nessun sicuro rimedio preventivo è stato possibile escogitare; l'impiego di nuovi materiali di protesi meno costosi ed accessibili ad una più larga massa di pazienti; tutti questi fattori hanno fatto sì che, mentre le cure dentarie un tempo costituivano un privilegio dei ceti abbienti, oggi essi abbracciano praticamente la totalità della popolazione.

Ora non è senza un senso di confusione e di stupore che si constata come, di fronte ad un siffatto estendersi della morbilità dentaria, di fronte all'evidente ingigantirsi dei bisogni di cure, di fronte alle moltitudini che reclamano ed invocano aiuto ed assistenza, di fronte al vertiginoso progresso compiuto dalla tecnica dentaria, il nostro ordinamento sia rimasto ancorato alla legge Boselli del 1890. Senza addentrarci in una discussione dottrina sugli studi superiori sia perché ciò non è compito di questa esposizione, sia perché essa sarà fatta in sede competente dagli organi interessati in occasione della riforma degli studi universitari, da più parti proposta sulla base dei più moderni orientamenti scientifici, qui basterà affermare e mettere in rilievo un dato di fatto che nessuno può contestare e sul quale le opinioni sono concordi: *La laurea in medicina non consente un reclutamento di odontoiatri sufficiente ai bisogni della popolazione.* Da questa constatazione scaturisce chiara ed incontrovertibile la causa che ha determinato la esplosione dell'esercizio abusivo: davanti ad un ordinamento rimasto sordo alle esigenze della vita, le forze insopprimibili della realtà hanno avuto il sopravvento e si sono imposte con forza tanto irresistibile da travolgere le forze degli organi costituiti, malgrado le gravissime sanzioni comminate dalla legge e le severe disposizioni amministrative impartite a suo tempo e a più riprese dal Governo centrale agli organi periferici.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggi, dunque, ripetesi, la pubblica amministrazione si trova davanti ad una situazione che può dirsi paradossale, rappresentata dal fatto che la cura dei denti alla popolazione è prestata prevalentemente dai dentisti pratici illegali, e davanti ai pericoli che questa situazione comporta, davanti alla minaccia che il fenomeno si allarghi e si dilati il Governo non può rimanere indifferente ed incombe quindi il perentorio dovere di apprestare i mezzi più idonei per risolvere il grave problema.

Dopo aver studiato ampiamente il problema, dopo aver sottoposto ad attento ed accurato esame tutti gli elementi di giudizio, i proponenti sono venuti nel fermo e radicato convincimento *che la situazione non presenta alternative e l'unica soluzione che si offre è costituita da una controllata sanatoria, ossia dalla concessione della abilitazione giuridica ai dentisti pratici in possesso di determinati requisiti e con l'osservanza di specifiche garanzie.*

Confortano tale convincimento le seguenti considerazioni:

1°) L'applicazione delle misure repressive non è praticamente possibile ed una esperienza di parecchi lustri ci deve fare edotti della inanità di ogni ulteriore tentativo. Né appare saggio inasprire le già gravissime sanzioni; tra le quali quella della confisca del materiale importa un danno patrimoniale di parecchi milioni di lire, sanzione assolutamente sproporzionata alla entità del reato. Il dentista illegale trova complicità presso i sindaci dei comuni rurali (dove non arriva l'opera del dentista accademico), i quali vedono nell'opera del dentista pratico illegale l'unico mezzo per venire incontro ai bisogni della popolazione; trova tolleranza per gli stessi motivi presso l'ufficiale sanitario; trova benevolenza presso gli agenti di polizia che non di rado si servono della sua opera; trova indulgenza perfino presso i prefetti, i quali, assillati da problemi più gravi ed imponenti, giudicano inopportuno distrarre forze e disperdere energie contro l'innocuo dentista illegale che in definitiva assolve un compito necessario. Tutto pertanto lascia ritenere che un ulteriore e più drastico tentativo di repressione si risolverebbe in un nuovo insuccesso con grave ulteriore danno morale per l'autorità dello Stato.

2°) Ma esaminando la questione dal punto di vista dell'interesse della collettività, senza preconetti dottrinari e senza inciampi formalistici, si deve venire alla conclusione che la dispersione di questa massa di dentisti

pratici non sarebbe neppure consigliabile. Sta di fatto che sulla base di dati di sicuro valore probatorio, come si disse avanti, l'assistenza dentaria alla popolazione viene prestata in misura, se non prevalente, certamente rilevante dai dentisti pratici e pertanto, qualora costoro venissero eliminati, una massa enorme di cittadini verrebbe a trovarsi priva di assistenza e se si pensa che il dentista pratico recluta la sua clientela prevalentemente fra i ceti operai ed impiegatizi delle città e delle campagne e se si tiene conto della elevatissima degli onorari dei dentisti accademici, i cui gabinetti sono già saturi di clientela, si può facilmente venire alla conclusione che sarebbe impossibile provvedere di colpo a sopperire l'opera del dentista pratico; con la conseguenza che questa massa imponente di pazienti, appartenenti a ceti meno abbienti, rimarrebbe improvvisamente priva di qualsiasi assistenza.

3°) Tale considerazione trova fondamento e legittimità in un precedente legislativo e precisamente nella legge 31 marzo 1912, n. 298, che accordò la prima sanatoria ai dentisti pratici e non appare superfluo riprodurre qui alcuni brani della relazione della Commissione parlamentare presentata nella seduta del 29 giugno 1910.

Dice la relazione: « Questo costituisce lo stretto diritto ma esso sarebbe non giusto consigliare se non esortasse a tenere nel dovuto conto il fatto che i così detti dentisti pratici, pur essendo sprovvisti di diploma, hanno potuto acquistare col tempo una sufficiente capacità per cui il pubblico ne traeva, nella pluralità dei casi, un manifesto vantaggio.

« Non si può d'un tratto, né si deve sopprimere questa schiera di esercenti, mentre ancora noi non abbiamo provveduto al necessario insegnamento della odontoiatria, ed il personale medico, che deve sostituire con pubblico vantaggio codesti pratici, non è ancora pronto ».

4°) Occorre ancora osservare che la situazione odierna ha una netta e significativa analogia con quella del 1912. Allora, essendo rimasto per ventidue anni inoperante l'obbligo della laurea in medicina per l'esercizio della odontoiatria, sancito dal regio decreto 24 aprile 1890, n. 6850, ed attribuendosi alla insufficienza dell'insegnamento universitario lo sviluppo dell'esercizio abusivo, veniva da un canto concessa la sanatoria, e dall'altro all'articolo 2 della citata legge del 1912, veniva contemplata la istituzione di speciali corsi di odontoiatria e di protesi dentaria ai quali veniva affidato il compito della forma-

zione professionale dei futuri odontoiatri, capaci per competenza e per numero di far fronte ai bisogni della popolazione ed eliminare così automaticamente dall'arringo professionale l'esercente illegale. *Ma i corsi non vennero istituiti né la introduzione della odontoiatria e della protesi dentaria come materia di insegnamento, avvenuta, come si fece cenno avanti, con decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, può considerarsi una misura idonea allo scopo poiché le pochissime ore di insegnamento sono ritenute concordemente irrisorie e prive di qualunque pratico risultato, data l'imponenza e la vastità della materia che nelle altre Nazioni viene specificamente trattata in corsi universitari della durata di quattro, cinque e sei anni a seconda dello statuto delle varie università.*

Ora essendo venuta meno la formazione del personale medico auspicata e prevista dalla legge, la schiera dei dentisti pratici appare ora, come appariva allora, necessaria ai bisogni della popolazione e la sua opera non facilmente né sollecitamente sostituibile.

5°) Analogo autorevole riconoscimento dell'opera del dentista pratico, considerata come un fatale ed incoercibile correttivo della insufficienza dei dentisti accademici, a far fronte ai bisogni della popolazione, si rinviene nella relazione sul disegno di legge n. 1239 presentato alla seduta della Camera dei Deputati del 20 dicembre 1921, e con il quale si proponeva di creare il dottorato in odontoiatria, relazione stesa dal Ministro della pubblica istruzione onorevole Corbino. Nel mettere in rilievo la estrema gravità delle esigenze sanitarie dentarie della popolazione e nel constatare la esistenza di un numero insufficiente di odontoiatri, il Ministro testualmente affermava:

« Può dirsi che veri e propri odontoiatri non esistono che nelle grandi città, per cui, della loro opera tanto necessaria è priva la maggior parte del popolo, senza contare che anche nelle grandi città l'opera dello odontoiatra riesce spesso inaccessibile alle classi più umili essendo il prezzo necessariamente in dipendenza dell'affluenza grandissima dei pazienti. Con ciò è aperto fatalmente l'adito all'esercizio abusivo della professione da parte di pratici non abilitati, né forse è minore inconveniente, cui solo è freno l'elevata coscienza morale dei nostri medici, l'esercizio della odontoiatria, da parte di medici non sufficientemente preparati e specializzati ».

6°) Né il problema della deficienza del personale medico odontoiatrico potrebbe colmarsi, come è stato opinato da taluni, convo-

gliando verso il settore odontoiatrico il personale medico esuberante negli altri settori della medicina. Anzitutto è appena il caso di osservare che il contrasto fra l'affluenza dei laureati verso le altre specializzazioni ed il costante perdurare della rarefazione del numero degli odontoiatri è già sufficiente e probatorio indizio della riluttanza, ingiustificata ed assurda, se si vuole, ma pur reale ed effettiva, dei medici-chirurghi ad avviarsi verso il pur redditizio settore sanitario, forse perché erroneamente giudicato meno nobile degli altri rami della medicina e chirurgia; né si vede attraverso quali lusinghe o allettative si possa riuscire nell'intento se a ciò non è valso finora il chiaro tornaconto economico e professionale. Inoltre l'augurarsi o il far sì che nella delicata complessa assistenza odontoiatrica si avviino i mediocri e i falliti, come ad un estremo provvido asilo, non sarebbe che opera deleteria capace di aggravare anziché risolverla e risanarla la piaga che oggi ci travaglia, giacché non potendo l'opera di costoro ovviamente soddisfare ai bisogni della popolazione, questa tornerebbe a far ricorso all'esercente illegale, sprovvisto di laurea ma dotato della competenza tecnica necessaria.

7°) Ma anche profonde e serie considerazioni di giustizia e di equità inducono alla concessione della abilitazione giuridica.

A cominciare dalla guerra d'Africa, e poi in occasione della guerra di Spagna ed infine nell'ultima grande guerra, in conseguenza della quasi generale mobilitazione dei medici dentisti, i dentisti pratici, rimasti nella vita civile, furono pressoché i soli odontoiatri della cui opera la popolazione civile poté avvalersi.

Talvolta essi rimasero nei gabinetti dell'accademico, chiamato alle armi, assistendo la clientela di quest'ultimo, impedendone la dispersione e garantendo all'accademico assente il reddito professionale. Quelli che vennero chiamati alle armi nella maggior parte dei casi furono impiegati negli ambulatori odontoiatrici con compiti di completa assistenza nel campo odontoiatrico ed odontoprotetico. Ora non può non apparire ingiusto e vessatorio a costoro di essere oggi considerati illegali se per almeno dieci anni non solo la legge nei loro confronti non venne applicata, ma le autorità che ne dovevano curare l'osservanza furono prodighe di incoraggiamenti e di elogi. Ed è la coscienza di questa manifesta ingiustizia nonché il convincimento della indispensabilità della loro opera che aggiunge un nuovo fattore, quello psicolo-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gico, ai tanti che abbiamo passato in rassegna e viene a rinvigorire il fenomeno dell'esercizio pratico abusivo, dando ad esso una parvenza di legittimità.

8°) Ma ulteriori motivi di equità scaturiscono da altre circostanze. Poiché il nostro paese può considerarsi la sola Nazione dove vige l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria (mentre nelle altre Nazioni i corsi professionali sono più agevoli) sia in occasione della prima guerra mondiale come in occasione di questa ultima vennero emanati rispettivamente il decreto-legge luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311 e legge 25 giugno 1940, n. 1066, con cui si accordava l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e della protesi ai cittadini rimpatriati che la esercitavano nel paese di provenienza sulla base di diplomi ivi conseguiti. E così; ad esempio, i possessori del diploma francese di chirurgo dentista, il cui conseguimento è estremamente agevole oppure i possessori del diploma tedesco di « dentist » corrispondente a quello di odontotecnico con la integrazione di uno speciale corso potevano esercitare in Italia se erano rimpatriati, non lo potevano e commettevano un reato se non possedevano questo requisito.

Sempre in conseguenza della guerra del 1915-18, poiché nel cessato impero austro-ungarico esisteva la figura dell'« odontotecnico concessionario » (equivalente al nostro dentista pratico, provvisto di una certa anzianità) il Governo fu costretto ad emanare il regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1388, con cui si concedeva l'abilitazione giuridica all'esercizio della professione (prima limitata alle nuove provincie e poi estesa a tutto il territorio nazionale), agli odontotecnici ex austriaci già « concessionati » e a quelli che la « concessione » avrebbero ricevuto nel corso dei successivi due anni, e con ciò si veniva a creare una grave ed assurda disparità di trattamento tra i cittadini anche se giuridicamente la misura poteva avere la sua giustificazione. Si veniva a creare una palese ingiustizia nei confronti dei pratici del territorio metropolitano, che, molte volte, con maggiore rigore di studio, e con più severità di metodo, e magari da più lungo tempo che non i nuovi abilitati, si erano appassionatamente dedicati alla dentistica.

E l'assurdo appare ancora più stridente se si pensa che i colpiti dalla disparità erano proprio i cittadini italiani che avevano lottato e versato il loro sangue per la redenzione di quelle terre.

Del provvedimento beneficiarono non solo i fratelli che avevamo redento, ma anche gli ex nemici contro cui i nostri soldati avevano combattuto, ma nei confronti di questi ultimi veniva negata analoga misura.

Né si può fare a meno di ricordare, a dimostrare il caos giuridico e morale in cui tutta la regolamentazione della materia è sommersa, che con il regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914, venne accordata l'abilitazione giuridica ai così detti « dentisti fiumani » a coloro cioè che erano muniti di una semplice abilitazione del Ministero dell'interno di Budapest o del cessato effimero Governo dello Stato libero di Fiume.

9°) In conseguenza di questa complicata e caotica legislazione (alla quale si aggiunse la norma contenuta nell'articolo 367 del testo unico delle leggi sanitarie approvate dal decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, la cui incerta interpretazione consentì a taluni dentisti pratici di conseguire l'abilitazione, possibilità che in seguito venne preclusa con la legge del 27 dicembre 1941, n. 1649) non pochi dentisti pratici illegali nell'ansia di regolarizzare la loro precaria situazione, assistiti da accorti legali ricorrendo ad infiniti espedienti e sotterfugi sono riusciti a venire in possesso illecitamente e talvolta mediante la corruzione (è notorio che ufficiali di ordinanza dell'ex comandante dello Stato libero di Fiume fecero mercato di « lettere di abilitazione ») di uno dei tanti requisiti contemplati dalle svariate leggi e in tal modo poterono introdursi nell'esercizio legale della professione.

Si arrivò persino ad esibire diplomi di università straniere mai esistite e la pubblica amministrazione trovandosi talvolta nella pratica impossibilità di scoprire o di provare il falso, pure essendone incrollabilmente convinta, dovette accedere ad accordare la concessione. E ancora oggi sulla scia dei più avveduti e dei più fortunati l'Alto Commissariato è fatto segno a perentorie o suppliche istanze e i respinti hanno la coscienza di aver subito una iniqua ingiustizia.

Da ciò scaturisce una grave questione di moralità nella quale è necessariamente coinvolta la pubblica amministrazione, la quale anche se è estranea a siffatte manovre, come infatti lo è, ne è ritenuta tuttavia complice consapevole. Ora non vi è chi non veda come una situazione siffatta debba essere urgentemente risolta. Specialmente in questo periodo della vita nazionale, nel quale ogni sforzo deve convergere al ristabilimento del rispetto dello Stato e del credito dei pubblici uffici,

non può tollerarsi il perdurare di una situazione che minaccia di frustrare questo sforzo, proprio in uno dei più delicati settori della nostra organizzazione amministrativa.

10°) La ineluttabilità di un provvedimento di sanatoria si è rivelata chiara agli uomini di Governo che si sono occupati della questione ed essi in tutte le circostanze non hanno lesinato di rivolgere agli interessati promesse ed incoraggiamenti. Già il fatto stesso che dopo oltre due anni, il Governo non si sia pronunciato sul memoriale presentato dalla categoria, in cui è contenuta in concreto l'autodenuncia di una flagrante e conclamata violazione della legge, è già una prova delle favorevoli disposizioni delle autorità, le quali poste davanti ad una così grave lesione dell'ordine giuridico, qualora non fossero state animate dal proposito di accodere ad una sanatoria, avrebbero dovuto prontamente ed energicamente intervenire.

Inoltre con circolare telegrafica in data 14 febbraio 1947, l'Alto Commissario informava i prefetti che era in corso uno studio per la determinazione dei compiti delle categorie interessate e con essa si sospendevano praticamente le misure repressive mentre subito dopo il Sottosegretario alla Presidenza, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, affermava che *l'annoso problema* trovavasi allo studio. In più aggiungasi che il Ministero dell'interno, su richiesta del sindacato interessato, è intervenuto ripetutamente per fare sospendere le misure repressive in corso presso talune province, mentre l'Alto Commissariato ha chiesto ai rappresentanti della categoria l'elenco nominativo dei dentisti pratici che è stato consegnato il 22 gennaio scorso; occorre ancora ricordare che la Presidenza del Consiglio, con lettera in data 21 gennaio scorso, assicurava il suo interessamento per una equa soluzione della vertenza.

Ora in tali condizioni, a parte ogni altra considerazione, non si esita a qualificare addirittura insensato ogni ricorso alle sanzioni della legge la cui applicazione determinerebbe una generale esplosione e darebbe adito a conflitti fra gli elementi delle categorie interessate, che finora hanno potuto evitarsi con gli affidamenti anzidetti. E la reazione appare ancora più legittima se si pensa che una delle norme legislative contro cui gli odontotecnici si scagliano (regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334) e alla quale attribuiscono l'asservimento morale ed economico della categoria è stata notoriamente redatta dai dirigenti fascisti dei dentisti accademici in disprezzo di un voto del Consiglio superiore di

sanità mentre la sua costituzionalità è stata messa seriamente in dubbio.

11°) Ma questo stato di tolleranza non può durare ulteriormente poiché se esso consente l'applicazione pacifica della loro attività ai pratici meritevoli, tuttavia incoraggia e rende possibile l'ingresso all'esercizio della professione ad elementi giovani, assolutamente impreparati, sprovvisti di ogni senso di responsabilità e la cui opera non può non essere fonte di gravi pericoli, mentre il perdurare e l'estendersi del fenomeno dell'esercizio abusivo determinerebbero un ulteriore pregiudizio al prestigio di una professione dalle cui prestazioni dipende per tanta parte il benessere fisico degli individui. La concessione dell'abilitazione giuridica mentre farebbe uscire dalla clandestinità (eliminando i pericoli che essa comporta) i dentisti pratici per la cui abilitazione potrebbero richiedersi idonee garanzie di capacità, capaci di tutelare la salute pubblica contro ogni pericolo vero o supposto, darebbe modo nello stesso tempo di individuare gli elementi deteriori contro cui l'azione epuratrice della legge potrebbe esplicarsi inflessibilmente.

12°) La sanatoria è un istituto giuridico non nuovo nel campo dentistico sia in Italia che all'estero. Oltre quella accordata nel 1912 tutti gli altri provvedimenti legislativi che abbiamo passato in rassegna comportano delle vere e proprie sanatorie (senza parlare, del disegno di legge n. 1733 presentato alla Camera dei deputati il 18 marzo 1933 e quindi revocato con il Regio decreto 11 dicembre 1933) e da tutte scaturirono elementi professionali che portarono vanto e lustro alla scienza odontoiatrica e all'arte dentaria, mentre all'estero in Nazioni in cui il livello scientifico e culturale non è inferiore al nostro e dove peraltro sono in vigore sistemi di reclutamento più agevoli del nostro, non si è esitato a concedere larghe sanatorie tutte le volte che la necessità di allargare l'assistenza dentaria lo ha imposto. E così nel Belgio con la legge del 21 maggio 1929 è stata accordata la sanatoria subordinata a talune prove di idoneità, e della quale praticamente hanno beneficiato tutti gli odontotecnici, mentre nella Svizzera il cantone di Zurigo con legge del 24 marzo 1946 accordava uguale sanatoria agli odontotecnici che avessero esercitato la professione di dentista pratico per almeno cinque anni.

Tali misure sono sollecitate oltre che dalla necessità di sanare una insopprimibile situazione di fatto, dalla opportunità di allargare la schiera dei dentisti esercenti, data la

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

progressiva e paurosa estensione delle deviazioni dentarie e tenuto conto del principio non nuovo, ma soltanto da poco tempo affermatosi nel convincimento dei governanti e nella coscienza delle masse, che la reintegrazione degli organi della masticazione è assolutamente necessaria per assicurare la salute degli individui.

E così l'Inghilterra che pure ha una larghissima schiera di dentisti provetti (in una statistica del 1937 essa occupava in una graduatoria mondiale il quinto posto con un dentista ogni 3154 abitanti) allo scopo di stimolare il reclutamento ha fatto larghe concessioni agli odontotecnici (come appare dal paragrafo 208 di un rapporto del Ministero della sanità pubblica di quel paese), mentre in America dove l'esame medico delle reclute ha portato alla riforma per mancanza di denti del 40 per cento dei chiamati alle armi, sono in discussione proposte di radicali riforme (progetto Huser, progetto Wagner-Murraj-Dingell, progetto Taft) nel campo dell'assistenza dentaria e si discute di portare a 260.000 i dentisti esercenti dai 70.000 attuali abbassando così il quoziente di 1200 abitanti per dentista a 500. E se si tiene conto che nella statistica citata il posto occupato dall'Italia era il 38° con un dentista per ogni 13.000 abitanti, può ben riconoscersi quale maggiore fondamento abbia presso di noi la odierna proposta di sanatoria ed è anche con l'incoraggiamento ed il conforto che ci viene dalla esperienza altrui che si è quindi concepito la misura che oggi si propone.

La proposta di legge che questa relazione accompagna ed illustra ha lo scopo di porre termine a questa spinosa situazione densa di pericoli e foriera di danni.

Con essa si dispone che in via transitoria, siano abilitati alla continuazione dell'esercizio coloro che, esercitando da dieci anni pubblicamente e personalmente la odontoiatria e la protesi dentaria, possono dare affidamento di avere ormai acquistato nel corso della lunga pratica un grado di esperienza che possa tranquillizzare ognuno sulla loro idoneità.

Accanto a costoro si ritiene possano essere abilitati anche coloro che pur avendo un più

breve periodo di esercizio professionale, comunque non inferiore ai sei anni, possono dimostrare, attraverso pubblico e serio esperimento di avere appreso quel corredo minimo di cognizioni che l'indole stessa della odontoiatrica professione dimostra indispensabile.

Con l'articolo 3 i periodi di esercizio professionale richiesti dal progetto di legge sono ridotti alla metà per coloro che l'arte dentaria hanno esercitato in guerra e nelle formazioni partigiane.

E ciò non tanto per un particolare riguardo, che sarebbe sempre stato consigliabile verso chi per la guerra e la lotta di liberazione ha patito e sofferto, quanto perché maggiore considerazione merita chi ha potuto e saputo la professione odontoiatrica esercitare anche in condizioni non normali, di accresciuta difficoltà e spesso senza mezzi né possibilità adeguate.

Di eguale particolare riguardo sono stati fatti oggetto coloro che, avendo conseguito diplomi di abilitazione presso scuole estere, a ciò legalmente autorizzate, abbiano dato prova di possedere attitudini, cognizioni scientifiche e pratiche specializzazioni già controllate e vagliate da autorità didattiche, quand'anche straniere. Senza contare che tale norma viene a porre in condizioni di parità i nuovi abilitati con coloro che, in base a titoli del genere e talvolta di minore importanza, lo furono nel passato.

L'articolo 6 tende a risparmiare, come è equo e consigliabile, a coloro che per anzianità e per esame hanno diritto a beneficiare della sanatoria, il pericolo dell'applicazione di sanzioni e di atti repressivi nel periodo intercorrente tra la promulgazione della legge e la pratica ed effettiva applicazione di essa, nella imminenza del riconoscimento legale della loro abilitazione.

Con la ferma convinzione e la salda fiducia di aver fatto opera ispirata a principio di giustizia e mirante ad una maggiore salvaguardia e tutela della pubblica salute e dell'interesse collettivo, si avanza l'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti, coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare abilitazione giuridica, esercitano personalmente e notoriamente, anche in collaborazione con medici dentisti, da non meno di dieci anni, odontoiatria o protesi dentaria, saranno ammessi entro sei mesi dalla promulgazione del presente decreto, a continuare tale esercizio, sempre che lo stesso sia riconosciuto effettivo da una Commissione, la cui istituzione sarà disposta con successivo regolamento.

La deliberazione della Commissione è immediatamente esecutiva. È suscettibile di reclamo al Consiglio superiore di sanità da parte degli interessati nel termine di giorni trenta dalla notifica.

ART. 2.

Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma esercitando personalmente e notoriamente, anche in collaborazione con medici dentisti, l'odontoiatria e la protesi dentaria, non raggiungono il periodo di esercizio di cui all'articolo 1 ma oltrepassano i sei anni dell'attività predetta a decorrere dalla maggiore età, sono ammessi a dare una prova teorico-pratica di idoneità all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria e ove risulteranno idonei si intenderanno abilitati ad ogni effetto di legge all'esercizio medesimo.

ART. 3.

Il periodo di esercizio personale e notorio di cui all'articolo precedente, è ridotto della metà per coloro che comprovino:

a) di avere prestato servizio di odontoiatria durante una guerra e durante il periodo insurrezionale presso le formazioni partigiane;

b) di essere in possesso di diplomi di abilitazione rilasciati da scuole estere a ciò autorizzate dalle legislazioni vigenti negli Stati rispettivi.

ART. 4.

La prova di esame di cui all'articolo 2 sarà sostenuta con la modalità e sui programmi che saranno stabiliti dal regolamento da ema-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

narsi di intesa fra l'Alto Commissario per la sanità e l'igiene ed il Ministro della pubblica istruzione che di concerto emaneranno anche le norme riflettenti il funzionamento e la composizione della Commissione di cui all'articolo 1 e di quella davanti alla quale sarà sostenuta la prova di esami. La prova di esame dovrà essere bandita entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge ed esperita entro un anno dalla stessa data.

ART. 5.

Tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli e che vogliono beneficiare delle disposizioni in essi contenute devono farne domanda al Medico provinciale della provincia in cui esercitano entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La istanza, che per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 vale anche come domanda di ammissione agli esami, deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Il notorio e personale esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria potrà essere comprovato con attestazione del sindaco o con ogni altro mezzo di prova.

ART. 6.

Dalla data della presentazione della domanda e dei documenti di cui agli articoli 1 e 2, tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle predette disposizioni si intendono temporaneamente autorizzati alla continuazione dell'esercizio pratico della odontoiatria e della protesi dentaria, e ciò sino alla decisione della Commissione di cui all'articolo 1 e sino all'esito degli esami di idoneità per gli altri. Tale autorizzazione si intenderà revocata nel caso di decisione contraria della Commissione o di esito sfavorevole della prova di esame.

ART. 7.

Agli abilitati secondo la presente legge resta inapplicabile ogni disposizione contraria alle norme in essa contenute e con le stesse incompatibili.